

L' IVA per cassa retroattiva a decorrerre dal primo Dicembre 2012

Scritto da amministratore

Giovedì 18 Ottobre 2012 11:11 - Ultimo aggiornamento Venerdì 19 Ottobre 2012 17:09

L'art. 8 del Decreto attuativo del DL 83/2012 fissa la decorrenza retroattiva a decorrere dal **prim o Dicembre 2012**

per l'

opzione

dell'

IVA

secondo la contabilità di

cassa

.

Secondo la predetta opzione, **le cui modalità di esercizio saranno stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**, è possibile **differire l'esigibi**

lità

dell'imposta relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti IVA al momento dell'

incasso

dei relativi

corrispettivi

da parte dei cessionari o committenti. Parallelamente, per i soggetti che optano per l'adozione del regime, è previsto il

rinvio

della

detraibilità

dell'imposta afferente i beni ed i servizi acquistati al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori. I cessionari o committenti che acquistano beni o servizi da soggetti che applicano l'IVA per cassa possono detrarre l'IVA afferente i beni e servizi acquistati già al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

La disciplina si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari **non superiore a 2 milioni**.

Nel calcolo del volume d'affari, vanno considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al regime dell'IVA per cassa sia le operazioni **escluse** da tale regime (ad esempio, operazioni soggette ad IVA secondo il meccanismo dell'inversione contabile).

Poiché il regime riguarda, in via di principio, l'**intera attività** realizzata dai soggetti interessati,

L' IVA per cassa retroattiva a decorrerre dal primo Dicembre 2012

Scritto da amministratore

Giovedì 18 Ottobre 2012 11:11 - Ultimo aggiornamento Venerdì 19 Ottobre 2012 17:09

l'opzione per il regime ha effetto per tutte le operazioni eseguite,

tranne

per quelle espressamente

escluse

. Fra queste ultime sono comprese le operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'IVA quali, ad esempio, i produttori agricoli

ex

art. 34 del DPR n. 633/72, le agenzie di viaggio e turismo

ex

art. 74-

ter,

i soggetti che applicano il regime del margine etc...

Un importante chiarimento è stato posto dalla relazione illustrativa circa dubbio la possibilità, in caso di esercizio di più attività con applicazione **separata** dell'imposta ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 633/1972, di esercitare l'opzione per l'IVA per cassa limitatamente ad una o più attività. Per quanto riguarda le operazioni effettuate dai soggetti nell'ambito di

regimi speciali

di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, pertanto, il regime dell'IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell'IVA, da soggetti che, previa separazione dell'attività ai sensi dell'articolo 36 del DPR n. 633/1972, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.

Qualora il volume d'affari **superi**, nel corso dell'anno, la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante **esce** dal regime dell'IVA per cassa e riprenda ad

applicare le

regole ordinarie dell'IVA a partire

dal

mese

successivo

(e

non dalla prima operazione successiva) a quello in cui la soglia è stata superata.

Sulle **fatture** emesse in base al sistema dell'IVA per cassa deve risultare, tramite una specifica **annotazione l'opzione conseguita**

. Non sono stabilite ad oggi la natura e l'ammontare delle sanzioni. Anche se

la violazione riveste natura formale

.